

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Undicesima Civile-

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE; ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *quinquies* co. 2 cpc la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 83071/2012 R.G. il 3.12.2012, promossa

da:

STUDIO ASSOCIATO MEDICO ED ODONTOIATRICO V. DEI DOTTORI MASSIMO A. E R. B., P.I.: , con sede in

Milano, via Alessandro V. 5, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* dottori R. B. e Massimo A., sei seguito, per brevità: "STUDIO V.", rappresentato e difeso dall'avv. Luca BRIDI e con lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, via Giacomo Puccini 1, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio a margine dell'atto di citazione in opposizione;

-Attore opponente-

contro:

AAA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede a Milano, ...omissis..., P, di seguito, per brevità: "AAA", rappresentata e difesa dagli avv. Roberto PAOLILLO del foro di Modena e Barbara MONTESSORI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Savarè 1, presso e nello studio del secondo Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-Convenuta opposta-

* * *

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - pubblicità.

* * *

CONCLUSIONI dell'Attrice opponente:

"In via preliminare: non concedersi nessuna provvisoria esecuzione essendo la opposizione fondata su prova scritta;

nel merito:

a) dichiarare per i motivi espressi la illegittimità, nullità, inefficacia e/o infondatezza del decreto ingiuntivo n. 34939/2012, R.G. n. 51653/12 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.07.2012, depositato in data 3.10.2012, notificato all'Opponente in data 31 ottobre 2012 e, conseguentemente, revocare il decreto stesso ad ogni effetto;

b) rigettare la richiesta di pagamento a favore di AAA s.r.l., in liquidazione, della somma di € 7.200,00, oltre ad interessi, spese legali e dichiarare che nulla è dovuto dall'attore alla convenuta;

c) accertata e dichiarata, altresì, la responsabilità aggravata dell'Opposta per aver azionato una pretesa creditoria infondata e non riguardante, anche dal punto di vista formale, l'odierno opponente, condannarla al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in favore dell'Opponente attore nella misura ritenuta di giustizia.

In ogni caso, condannare AAA s.r.l., in liquidazione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura."

* * *

CONCLUSIONI della Convenuta opposta:

"In via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione;

nel merito: rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettare la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc;

In via istruttoria: ammettere le prove capitolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc; vinte le spese di lite.”

FATTO E DIRITTO

1. Verifica della tempestività dell'opposizione

Dagli atti dimessi dalle parti risulta quanto segue:

- a seguito di conforme ricorso monitorio, depositato il 13.07.2012, il Tribunale di Milano ha emesso il 17.07.2012 in favore di AAA ed a carico dello STUDIO V. il decreto ingiuntivo n. 34939/2012, pubblicato il 3.10.2012;
- la Ricorrente ha notificato il ricorso ed il decreto all'Ingiunto il 31.10.2012;
- l'Ingiunto ha, a sua V., portato alla notifica l'atto di citazione in opposizione avverso detto decreto il 29.11.2012, con notifica perfezionata in pari data, citando l'Opposta all'udienza del 21.03.2013, con ciò assegnandole 111 giorni liberi a comparire e costituendosi in giudizio il 3.12.2012.

L'opposizione, pertanto, risulta procedibile ai sensi degli artt. 165 e 647 cpc, posto che l'Opponente ha rispettato il termine perentorio di 40 giorni (dalla data di ricezione della notifica del decreto ingiuntivo) per proporre opposizione ed altresì si è costituita in giudizio entro il 10^o giorno dalla data in cui l'Opposta ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione in opposizione, avendo assegnato all'Opposto termini liberi superiori ai 90 giorni.

2. Allegazioni delle parti

AAA ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti di STUDIO V. per € 7.200,00, oltre interessi moratori commerciali e spese, deducendo di essere creditrice in forza di tre fatture (nn. 87 e 95 del 2010 e n. 5 del 2011) emesse per la fornitura di servizi di pubblicità sulla rivista "JOB MILANO".

STUDIO V. ha opposto il decreto, chiedendo di revocarlo e svolgendo domanda di accertamento negativo del credito, deducendo:

- nessun contratto relativo a pubblicità è stato sottoscritto tra le parti, né mai concordato;
- a luglio 2011 lo STUDIO V. ha ricevuto per posta elettronica le fatture n. 5 del 2.02.2011 per € 1.800,00 e la fattura n. 95 del 15.12.2010 per € 3.600,00, fatture che non riguardano l'Opponente, in quanto non riportano l'esatta denominazione né la partita iva dello STUDIO V., onde sono state contestate tramite legale con missiva raccomandata a/r del 2.08.2011, rimasta senza riscontro;
- dai documenti allegati al ricorso monitorio risulta che la fattura n. 5 del 2.02.2011 riporta l'indicazione della Partita IVA del soggetto passivo, mancante nella fattura inviata all'Opponente; inoltre, è stata azionata una ulteriore fattura, la n. 87 del 15.10.2010, anch'essa senza Partita IVA e con intestazione non corrispondente all'esatta denominazione dell'Opponente.

AAA si è costituita il giorno della prima udienza, chiedendo la conferma del decreto, spese vinte, e deducendo:

- contrariamente a quanto sostenuto dall'avversario, lo STUDIO V. ha concordato con la CISL di Milano l'inserzione pubblicitaria sul giornale, denominato "JOB MILANO" per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 e per il successivo mese di gennaio 2011;
- il concessionario della pubblicità su questa testata è AAA;
- la prova scritta delle prestazioni eseguite è rappresentata dalla copia dei numeri di ottobre, novembre e dicembre 2010 e gennaio 2011 della rivista JOB, ove è presente un'inserzione pubblicitaria a pagina intera dell'Opponente;
- dall'esame delle inserzioni appare evidente l'accordo tra le parti per le inserzioni pubblicitarie sulla rivista JOB MILANO e la successiva esecuzione della prestazione richiesta, di cui alle tre fatture azionate in sede monitoria.

Il Tribunale, rigettata l'istanza di concessione della p.e. e concessi i termini richiesti dalle parti, ritenuta l'inammissibilità della prova testimoniale dedotta dall'Opposta, in ragione dell'eccezione ex art. 2721 cc tempestivamente sV. dall'Opponente, ha ammesso l'interpello dei legali rappresentanti dell'Opponente e, di seguito, su congiunta istanza delle parti ha mandato la causa a sentenza nelle forme dell'art. 281 *sexies* cpc, poi convertite, senza rilievi delle parti, nelle forme della trattazione mista ex art. 281 *quinquies* co. 2

cpc.

3. Qualificazione delle domande

AAA, attrice sostanziale della presente controversia, ha svolto con il rito monitorio contro STUDIO V. una domanda contrattuale di adempimento, chiedendo la condanna dello stesso a pagare la somma di € 7.200,00, oltre interessi moratori commerciali e spese, a titolo di corrispettivi per inserzioni pubblicitarie eseguite sulla rivista JOB MILANO nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 e gennaio 2011.

L'Opponente ha negato la debenza delle somme, contestando di avere mai concluso un contratto relativo alla fornitura della pubblicità in parola, svolgendo contrapposta domanda di accertamento negativo del credito avversario.

4. Emergenze istruttorie

Le parti hanno versato in causa i seguenti documenti:

- le tre fatture azionate, emesse da AAA a carico di "STUDIO V. ASSOCIATO" e, segnatamente, la fattura n. 87 del 15.10.2010 per € 1.800,00, relativa alla pubblicità su JOB del mese di ottobre, la fattura n. 95 del 15.12.2010 per € 3.600,00, relativa alla pubblicità su JOB dei mesi di novembre e dicembre e la fattura n. 5 del 2.02.2011 per € 1.800,00, relativa alla pubblicità su JOB del mese di gennaio 2011 (doc. 2 fasc. monitorio e docc. 3 e 4 fasc. STUDIO V.); da notare che le fatture 5/2011 e 95/2010 prodotte dalle due parti divergono nella sezione dedicata all'indicazione della Partita IVA, in bianco nelle fatture dimesse dall'Opponente mentre, quanto alle fatture prodotte dall'Opposta, la fattura n. 95/2010 riporta le lettere "XXXXXXX" e la fattura n. 5/2010 riporta il numero di Partita IVA, corrispondente a quello di STUDIO V. (cfr: doc. 2 fasc. monitorio e docc. 3 e 4 fasc. STUDIO V.);
- copia delle riviste JOB del mese di ottobre 2010, novembre 2010, dicembre 2010 e gennaio 2011, le quali tutte riportano un'inserzione promozionale a pagina intera per lo Studio Associato Medico ed Odontoiatrico V. dei dottori Massimo A. e R. B., alle pagine rispettivamente 18, 14, 10 e 10 (docc. 2, 3, 4 e 5 fasc. AAA);
- raccomandata a/r dal legale di STUDIO V. a AAA, datata 29.07.2011, ricevuta il 2.08.2011, recante contestazione delle fatture n. 5 del 2.02.2011 95 del 15.12.2010, perché irregolari e relative a somme non dovute (doc. 2 fasc. STUDIO V.);

I legali rappresentanti di STUDIO V., sentiti ad interrogatorio formale all'udienza dell'11.05.2015 sui capitoli ammessi dell'Opposta, hanno negato le circostanze capitolate, negando di aver avuto rapporti con AAA e dichiarando di aver visto per la prima V. durante il giudizio le inserzioni; il dott. Massimo A. ha aggiunto che le inserzioni recano informazioni errate, in quanto lo STUDIO V. non è mai stato convenzionato con PRIVADENT, né ha mai offerto possibilità di finanziamenti ed all'epoca non disponeva di ortopantomografo, così come errati sono gli orari indicati nelle inserzioni.

5. Diritto

Il riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione contrattuale di adempimento sV. da AAA contro STUDIO V. è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in adempimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempita e, ciò fatto, incombe al debitore allegare e provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ.

25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. 1[^].12.2003 n. 18315; Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).

Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito, l'onere della prova è a carico di chi si allega creditore delle somme oggetto di accertamento negativo: *"In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cc, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo"* (ex multis: Cass. civ., 6-L, 4.10.2012 n. 16917; conf.: Cass. civ., sez. 3, 12.12.2014 n. 26158).

6. Decisione

Sulla scorta dell'istruzione sV. e dei principi di diritto sopra visti, la domanda contrattuale di adempimento sV. da AAA contro STUDIO V. è risultata infondata, onde l'opposizione e la domanda di accertamento negativo, svolte da STUDIO V., sono fondate e vanno accolte, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria in dispositivo che nulla deve STUDIO V. a AAA per il titolo dedotto in giudizio, il tutto per i seguenti motivi.

Il Tribunale osserva che AAA non ha fornito prova dell'esistenza di un contratto (verbale o scritto) tra le parti, avente ad oggetto l'esecuzione delle inserzioni sulla rivista JOB Milano in cambio del corrispettivo portato dalle fatture.

A fronte della contestazione, specifica e tempestiva da parte di STUDIO V., dell'esistenza del contratto, tale prova era necessaria ed il relativo onere era a carico della pretesa creditrice.

La domanda di adempimento è dunque infondata sul piano probatorio.

A ben vedere, la domanda di AAA è infondata -a monte- anche sul piano assertivo, atteso che AAA neanche è stata in grado di chiarire quando, in che forma e esattamente tra chi sia stato concluso l'asserito (e contestato) contratto e, per di più, AAA ha adombrato che il contratto sarebbe stato concluso tra STUDIO V. e non meglio precisati soggetti riferibili ad un ente terzo (segnatamente CISL di Milano): ora, da tali vaghi asserti finanche emerge la carenza di legittimazione passiva di AAA.

AAA si è limitata a produrre, a sostegno della propria pretesa, le inserzioni pubblicitarie sulla rivista "Job Milano" (docc. 2, 3, 4 e 5 fasc. Opposta), sostenendo che sarebbe impossibile che AAA abbia pubblicato le inserzioni "per scherzo".

Orbene, si tratta di inserzioni pubblicitarie che appaiono riferibili a STUDIO V. e, tuttavia, tanto non basta affatto a ritenere raggiunta la prova che STUDIO V. abbia davvero commissionato le inserzioni in parola, non potendosi escludere che si tratti di pubblicità effettuata dall'editore senza la richiesta del beneficiario e, addirittura, all'insaputa del beneficiario della pubblicità (posto che non si tratta di una rivista di vasta tiratura), al puro scopo di riempire le pagine della rivista e procurarsi pretesti per crediti inesistenti.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che, a fronte dell'allegazione dell'Opponente in ordine alla presenza di errori nelle inserzioni (circa gli orari di ricevimento dello STUDIO V., l'assenza dell'ortopantomografo nello STUDIO V., invece dichiarata in pubblicità, ecc.) l'Opposta non ha contestato la presenza degli errori, né ha mai provato in causa la conformità dell'inserzione al bozzetto trasmesso o approvato dal committente, onde può ritenersi provata *ex art. 115 cpc* la presenza di errori e ben potrebbe trattarsi di una pubblicità inventata di sana pianta in favore di un soggetto inconsapevole.

STUDIO V. ha sempre contestato l'esistenza di un contratto, scritto od orale tra le parti, mentre AAA ha sostenuto di aver effettuato le inserzioni sulla base di indicazioni dell'Opponente, tuttavia AAA non ha provato che ci sia stato un ordine da parte dell'Opponente né un contratto tra le parti.

A nulla giova la produzione delle inserzioni pubblicitarie, senza la prova del contratto, altrimenti agli editori basterebbe pubblicare inserzioni pubblicitarie, ad insaputa della parte beneficiaria della pubblicità, e poi chiedere il pagamento del corrispettivo al beneficiario.

Solitamente, in questo tipo di rapporti, le parti si scambiano informazioni circa la pubblicità da inserire o vengono inviate delle bozze da approvare prima di inserire la pubblicità mentre, nel caso di specie, nulla del genere ha allegato né provato AAA, la quale non ha offerto in causa alcuno scambio di informazioni utili ai fini pubblicitari tra le parti o invio di bozze, senza considerare il fatto che la pubblicità era anche sbagliata in alcune sue parti.

Per completezza, il Tribunale osserva che anche le irregolarità della fatturazione corroborano la tesi dell'Opponente circa l'inesistenza di un accordo tra le parti.

L'Opponente ha negato di avere ricevuto la fattura n. 87/2010 a suo tempo e l'Opposta non ha fornito alcuna prova dell'invio.

Tutte e tre le fatture recano una denominazione dello STUDIO V. incompleta, le fatture nn. 87 e 95 del 2010 sono prive di numero di partita IVA del soggetto passivo, e tanto non è conforme alle prescrizioni di legge; per di più, le fatture nn. 95/2010 e 5/2011, versate dalle due parti, divergono tra loro nella sezione dedicata al numero di Partita Iva del soggetto passivo, ed anche ciò non è regolare.

A tacere che l'Opposta non ha mai preso posizione specifica su tutte tali incongruenze, limitandosi a ripetere, anodinamente, che l'avvenuta esecuzione delle inserzioni dimostrerebbe l'esistenza dell'accordo.

In ogni caso, considerando che la partita IVA è stata aggiunta nella fattura n. 5/2011 successivamente

all'invio della stessa all'Opponente, le tre fatture sono irregolari, in quanto non rispettano i requisiti previsti dall'art. 21, co. 2, D.P.R. n. 633/1972: non sono presenti tutti gli elementi che permettano di identificare il soggetto debitore, poiché la denominazione sociale dello STUDIO V. è errata e non viene indicato il numero di partita IVA, necessario per la regolarità della fattura ai sensi della lett. f) dell'anzidetto articolo. Peraltro, giova ricordare che nel giudizio di merito le fatture non sono sufficienti a provare il credito, a maggior ragione, se contestate, come nel caso di specie.

In conclusione, AAA non è riuscita ad assolvere al proprio onere probatorio, non provando l'esistenza di un contratto tra le parti, né di un ordine di pubblicità da parte di STUDIO V.; che giustifichi la sua richiesta di pagamento.

7. Istanze istruttorie

L'Opposta ha reiterato a pc ed in comparsa conclusionale le istanze istruttorie (interpello e testi) svolte nella memoria istruttoria ed ammesse dal Giudice limitatamente all'interpello, con rigetto delle istanze di prova testimoniale, in quanto inammissibili *ex art. 2721 cc*, come tempestivamente eccepito dall'Opponente.

Il Tribunale osserva che l'Opposta non ha confutato in alcun modo i motivi posti dal Giudice a fondamento del rigetto.

Le istanze di prova testimoniale vanno rigettate anche in questa fase decisionale in quanto inammissibili, sia per il motivo già indicato, sia perché del tutto generiche e prive di riferimenti spazio-temporale -in ordine a chi, come, quando, con chi- avrebbe stipulato l'accordo dedotto in giudizio.

8. Spese

Le spese di lite sono regolate dagli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione successiva alla novella del 2009 ed anteriore alla novella del 2014: in forza di tali disposizioni, le spese seguono la soccombenza, salva la soccombenza reciproca ovvero gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione.

Come chiarito dalla giurisprudenza, la soccombenza è espressione del criterio della causalità, e non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. Civ. sez. 3 20.02.2014 n.

4074; Cass. civ. sez. 2 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ. sez. 3 21.10.2009 ord. n. 22381).

Nel caso di specie, l'Opposta è rimasta integralmente soccombente onde va condannata a pagare le spese di lite dell'Opponente, non sussistendo i presupposti di legge per discostarsi dal principio della soccombenza. Quanto alla liquidazione delle spese di STUDIO V., le stesse, a seguito della sopravvenuta emanazione del d.m. n. 55 del 10.03.2014, si liquidano con applicazione dei detti parametri, atteso che l'attività difensiva in favore della stessa si è esaurita nella vigenza del d.m. 55/2014, in conformità al consolidato principio posto dalla Corte di Legittimità in ipotesi di mutamento dei parametri liquidatori in corso di causa (Cass. civ., SS.UU., 12.10.2012 n. 17046).

Pertanto, applicato il d.m. 55/2014, avuto riguardo all'opera difensiva sV. ed al valore della causa, desumibile *ex art. 5 d.m. 55/2014* dall'entità delle somme controverse (comprese nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), le spese dell'Opponente si liquidano con riferimento ai parametri medi per le quattro fasi e così si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compenso, oltre € 120,81 per rimborso spese vive (cu, diritti di Cancelleria e spese di notifica), oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute in ragione del regime fiscale dell'Attore opponente.

9. Abuso del processo

Il Tribunale osserva che sussistono i presupposti di legge per l'applicazione dell'art. 96 uc cpc, atteso che è emerso che l'Opposta, rimasta integralmente soccombente, ha agito con dolo o, quanto meno, con colpa grave (Cass. civ., sez. 2, 14.05.2016 n. 7409).

Segnatamente, plurimi e convergenti elementi rivelano l'abuso del processo: a) le fatture, azionate in via monitoria, erano irregolari ed erano state tempestivamente contestate; b) la mancanza di qualsiasi prova relativa all'asserito contratto; c) l'affermazione, sV. da AAA in comparsa di costituzione e risposta, che

l'Opponente avesse concordato la pubblicità con altro soggetto.

Tali elementi dimostrano che l'Opposta, che ha svolto in causa argomenti apparenti, e comunque apodittici, ha promosso e proseguito la causa con dolo (cioè sapendo di avere torto) o comunque con colpa grave (cioè dovendo sapere, con un minimo di diligenza, di avere torto): in entrambi i casi l'Opposta ha chiaramente abusato del suo diritto in pregiudizio dell'Opponente e, peggio ancora, ad intralcio degli altri utenti della Giustizia, con spreco delle risorse dei contribuenti e in pregiudizio dell'efficienza del sistema Giustizia in sé.

Tanto fonda la condanna, d'ufficio, dell'Opponente ex art. 96 uc cpc al pagamento in favore dell'Opposta di ulteriore somma, a titolo di sanzione per l'abuso del processo.

Quanto alla liquidazione della somma, si procede in via equitativa e, nella specie si reputa corretto adoperare come parametro del compenso liquidato, atteso che tale parametro è quello più frequentemente adoperato ai fini liquidatori ex art. 96 cpc dalla giurisprudenza di merito, come verificato dall'Osservatorio di giurisprudenza del Tribunale di Milano in un recente censimento, i cui risultati sono stati presentati al Convegno dell'Osservatorio Nazionale di Giurisprudenza tenutosi a Roma il 20.05.2017, evidenziandosi che tale criterio è stato reputato congruo ed adoperato dalla stessa Corte di legittimità (Cass. civ., sez. 2, 30.11.2012 n. 21570; Cass. civ. sez. 3 9.02.2016 n. 2584; Cass. civ., sez. 3 22.02.2016 n. 3376).

Nel caso di specie, si reputa equo e congruo -avuto riguardo al grado della colpa dell'abusante, al pregiudizio inflitto, alla qualità delle parti, al valore, natura e durata della controversia- liquidare la somma ex art. 96 cpc in misura all'incirca pari al compenso liquidato e, quindi, in € 4.800,00.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

accoglie

l'opposizione sV. da STUDIO ASSOCIATO MEDICO ED ODONTOIATRICO V. DEI DOTTORI MASSIMO A. E R. B. nei confronti di AAA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, avverso il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 34939/2012, emesso il 17.07.2012 dal Tribunale di Milano, pubblicato il 3.10.2012; per l'effetto,

revoca

l'anzi detto decreto ingiuntivo n. 34939/2012, ad oggi mai dichiarato provvisoriamente esecutivo;

dichiara

che STUDIO ASSOCIATO MEDICO ED ODONTOIATRICO V. DEI DOTTORI MASSIMO A. E R. B. nulla deve a AAA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE a titolo di corrispettivo per inserzioni pubblicitarie sulla rivista "JOB" nei mesi da ottobre 2010 a gennaio 2011 inclusi; letti ed applicati gli artt. 91 e ss cpc,

condanna

AAA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE a pagare a favore di STUDIO ASSOCIATO MEDICO ED ODONTOIATRICO V. DEI DOTTORI MASSIMO A. E

R. B., a titolo di refusione integrale delle spese del processo, la somma di 4.955,81, di cui € 120,81 per rimborso spese vive ed € 4.835,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovute, in ragione del regime fiscale dell'Attore opponente.

infine, letto l'art. 96 uc cpc,

condanna

AAA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE a pagare a favore di STUDIO ASSOCIATO MEDICO ED ODONTOIATRICO V. DEI DOTTORI MASSIMO A. E R. B., a titolo di somma equitativamente determinata per abuso del processo l'importo di € 4.835,00.

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Così deciso in Milano, il 23.07.2017

il Giudice

dott.ssa Ilaria GENTILE